

# IV° COMUNICATO STAMPA DEI LABORATORI GEOTECNICI TOSCANI AUTORIZZATI ART. 59 DPR N° 380/2001

Ai laboratori autorizzati vengono attribuiti dal legislatore prerogative e compiti specifici che ne inquadrano in modo preciso il ruolo, nel vasto e complesso settore dei lavori edili sia pubblici che privati.

Nel nostro Paese i cosiddetti "laboratori ufficiali" sorsero a seguito di alcuni disposti normativi emanati negli anni Trenta del secolo scorso: si trattava di centri per prove sui materiali da costruzione, operanti presso Istituti Universitari del centro-nord Italia che ben presto divennero costante punto di riferimento per i progettisti e i collaudatori, nonché un cardine in tema di sicurezza nella progettazione e realizzazione delle opere di ingegneria civile. Almeno fino alla fine degli anni Sessanta, le prove sui materiali erano eseguite in massima parte presso i laboratori delle strutture pubbliche (Politecnici ed Istituti Universitari) la svolta epocale per il settore avvenne nel 1971, quando, con l'art. 20 della legge 1086, il legislatore riconobbe a due tipi di strutture la facoltà di eseguire e di certificare prove sui materiali da costruzione:

- Laboratori Ufficiali (Istituti universitari dei Politecnici e delle Facoltà di Ingegneria e delle Facoltà o Istituti universitari di Architettura, il laboratorio dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma, il laboratorio dell'Istituto sperimentale stradale del Touring Club Italiano di Milano, il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile di Roma ed il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano);
- Laboratori operanti con Concessione Ministeriale (emanata dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici).

La legge 1086 risultava, per i tempi, particolarmente innovativa, in quanto:

1. permetteva l'ingresso delle strutture private nel mondo dei laboratori prove;
2. affermava per la prima volta in modo esplicito, come "l'attività dei Laboratori sia servizio di Pubblica Utilità".

Solo successivamente, nel 1993, con il DPR 246 del 21 Aprile "Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione", anche in questo caso per la prima volta, si introduceva in una norma il riferimento a laboratori che effettuassero prove geotecniche su terreni e rocce (comma 6, art.8) e, nel 2001, il DPR 380 "Testo unico ...dell'edilizia", all'art. 59 estese l'attività dei laboratori autorizzati, oltre all'esecuzione di prove su materiali, anche alle prove geotecniche su terreni e rocce.

I laboratori con autorizzazione ministeriale, a prescindere dallo specifico settore di appartenenza, devono adempiere a particolari procedure sia di tipo tecnico che amministrativo; relativamente alla parte tecnica, oltre all'obbligo di disporre di attrezzature prestabilite dalla circolare istitutiva, devono effettuare periodiche verifiche di tutti gli strumenti di misura (celle di carico, trasduttori di spostamento, masse, termometri, ecc.) secondo calendari prestabiliti con misurazioni interne (cadenze quadrimestrali) ed esterne effettuate da Enti Certificati con frequenza annuale.

Riguardo le procedure di tipo amministrativo, anch'esse complesse, regolano tutte le attività previste; dal momento dell'ingresso del campione in laboratorio, al termine delle prove, dalla certificazione fino alla fatturazione. Per ogni campione depositato in laboratorio deve essere redatto un verbale di accettazione nel quale devono essere indicati:

<b>Data</b>	<b>Sigla e Provenienza dei campioni</b>
<b>Committente (Intestatario della fattura)</b>	<b>Professionista incaricato dal Committente (D.L.)</b>

Il verbale di accettazione, che riporta la data di ricevimento e una sigla in ordine di ingresso nel laboratorio, viene redatto in 3 copie bollate da un notaio (una resta nel registro, una è inserita nel fascicolo contenente tutti i documenti della pratica e l'altra è consegnata al cliente).

laboratorio è obbligato a conservare (e dunque a smaltire come rifiuto speciale!) per un periodo di 6 mesi i residui dei campioni sottoposti a prova e per 2 mesi i provini. Tutta la documentazione di prova relativa a ciascun campione accettato (verbali, minute, rapporti, copie dei certificati e relative fatture) deve essere conservata per 10 anni. La gestione non corretta della documentazione può determinare la sospensione della autorizzazione da parte del Ministero. Inoltre, secondo le rigide prescrizioni del Servizio Tecnico Centrale, i certificati devono contenere soltanto i dati ottenuti dalle misurazioni, come previste dalla norma, senza alcuna interpretazione degli stessi.

Tutte queste procedure complesse richiedono collaborazione da parte di professionisti e consulenti nel comunicare, all'atto dell'incarico, informazioni precise e corrette sul Committente ed Intestatario dei certificati (indirizzo, telefono, mail, codici fiscali, dati per la fatturazione elettronica). Ne consegue che, salvo accordi formalizzati prima dell'accettazione, i laboratori toscani forniranno i certificati ufficiali di prova, solo dopo che sarà stato effettuato il pagamento di quanto dovuto.

## **I laboratori autorizzati della Toscana:**

**DELTA**

**ELLETI**

**NUOVA GEOTEC**

**IGETECMA**

**LABOTER**

**PANGEO**

**SIGMA**